

(N. 236)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1949

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che durante la gestione della campagna cerealicola 1947-1948, tenuto conto dei prezzi corrisposti ai produttori per i cereali obbligatoriamente conferiti ai granai del popolo e di quelli degli altri prodotti impiegati nella panificazione e nella pastificazione, nonché del costo dei relativi servizi di approvvigionamento e di distribuzione, si dovette sostenere, nel complesso, una spesa notevolmente superiore all'importo ricavato dalla cessione dei cereali e degli altri prodotti ai molini. Per la cessione, infatti, si dovettero mantenere invariati i prezzi già in vigore al 1° luglio 1947, allo scopo di non apportare, per superiori esigenze d'ordine sociale, alcun aumento al prezzo al consumo del pane e della pasta.

La differenza tra costi e ricavi costituisce l'onere che lo Stato si impegnò di assumere a

proprio carico e che di fatto viene ora assunto con il disegno di legge sottoposto all'esame ed alla approvazione del Parlamento.

È opportuno precisare che il detto onere è stato già praticamente scontato, in quanto i suoi riflessi sulla circolazione monetaria si sono avuti all'atto del risconto presso l'Istituto di emissione degli effetti cambiari rilasciati dagli enti gestori a copertura dei finanziamenti concessi dalle aziende di credito.

Il disegno di legge, nello stabilire l'assunzione a carico dello Stato del citato onere, precisa quali spese devono essere tenute presenti per la determinazione dell'onere stesso.

La vastità della materia e la complessità degli accertamenti da compiere non permettono la liquidazione finale immediata del concorso statale; da ciò la necessità di ridurre con la massima sollecitudine la considerevole espo-

sizione delle aziende di credito finanziatrici, mediante la concessione alle stesse, con la procedura più rapida possibile, di congrui acconti, da regolarizzare al momento in cui si procederà alla liquidazione definitiva dell'onere a carico dello Stato, quale risulterà dagli appositi rendiconti da presentare dagli enti gestori.

La concessione degli acconti, mentre evita che l'onere dello Stato continui ad aumentare in conseguenza del cumularsi di ulteriori interessi passivi, pone le aziende di credito finanziatrici in condizione di ritirare gli effetti ceduti per il risconto alla Banca d'Italia, che potrà così smobilizzare una notevole parte del suo portafoglio.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, è da mettere in evidenza quella in base alla

quale l'esame e l'approvazione dei rendiconti di gestione vengono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire una visione unitaria ed organica del problema e di tutto il complesso dei rapporti che vi sono connessi.

Nel sottoporre all'approvazione del Parlamento il disegno di legge, se ne fa presente il carattere di urgenza, anche per la necessità di tranquillizzare le aziende di credito che, nella campagna 1947-1948, hanno effettuato il finanziamento della gestione di ammasso e di quella di distribuzione, senza che ne fosse preventivamente e formalmente assicurata la garanzia da parte dello Stato.

Si confida, onorevoli Senatori, che al provvedimento in esame non manchi la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-1948, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.

Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale, affluiti ai « Granai del popolo », si tiene conto:

1° delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:

- a) prezzo base;
- b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
- c) differenza prezzo per il grano selezionato da seme, non utilizzato per le semine e conferito ai « Granai del popolo » in conformità della legge . . .;
- d) premi di conferimento:

di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » fino al 25 luglio 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947 per i Comuni di montagna;

di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna;

di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore;

di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;

2° del costo dei servizi riguardanti la gestione dei « Granai del popolo ».

Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:

1° delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del 2° comma, lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e del 2° comma, lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonché delle relative spese accessorie;

2° delle eventuali spese di magazzinaggio;

3° degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce.

## Art. 2.

L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:

a) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relativi alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai « Granai del popolo »;

b) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.

Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benessere, i rendiconti di cui alla lettera b) del comma precedente.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, sentita la Corte dei conti.

## Art. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'articolo 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato,

derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

#### Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite complessivo di 45 miliardi di lire e nella misura massima dell'80 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

#### Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-1948, bilancio agricoltura - parte straordinaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'indicato esercizio.